



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 17/01/2019

FATTO

Parte ricorrente ha affermato di aver stipulato con la resistente, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per l'importo complessivo di euro 24.000,00. In data 11.01.2018, parte ricorrente ha richiesto alla resistente copia, ai sensi dell'articolo 119 TUB, del conteggio estintivo, al fine di verificare la congruità degli importi rimborsati in sede di estinzione del finanziamento.

L'intermediario, tuttavia, non forniva la documentazione richiesta e, per questo motivo, il cliente ricorreva a questo Arbitro chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere copia del conteggio estintivo e della liberatoria di anticipata estinzione del rapporto di finanziamento. Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno patito per l'inadempimento dell'intermediario, quantificato in euro 500,00.

Nelle proprie controdeduzioni, parte resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Arbitro, trattandosi di un contratto estinto anteriormente al 01.01.2009.

DIRITTO

In considerazione dell'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, il Collegio deve soffermarsi innanzitutto a verificare la sussistenza della propria competenza a conoscere del ricorso.

Osserva il Collegio come l'eccezione di parte resistente debba andare disattesa, in quanto del tutto infondata. Infatti, irrilevante risulta la circostanza che il contratto di finanziamento sia stato estinto in data precedente al 01.01.2009, in quanto il reclamo e il presente ricorso hanno ad oggetto un comportamento tenuto a seguito della richiesta di parte ricorrente, formulata in data 11.01.2018. Secondo il consolidato orientamento di questo Collegio, solo questa data rileva ai fini della determinazione della competenza *ratione temporis* di questo Arbitro, essendo questo "il momento in cui l'intermediario pone in essere il comportamento ritenuto illegittimo, essendo quindi sufficiente che il comportamento contestato (la mancata esibizione della documentazione e/o comunicazione dei dati) sia successivo" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10047 del 05.09.2017).

Dall'esame della documentazione in atti, risulta inviata all'intermediario, in data 11.01.2018, una richiesta di documentazione relativa al contratto di finanziamento oggetto di contestazione. Tale circostanza, d'altra parte risulta implicitamente confermata dalla stessa resistente.

A fronte della riscontro negativo ricevuto dall'intermediario, che non ha inteso produrre nemmeno in questa sede la documentazione richiesta, così risolvendo fuori dalla sede contenziosa la situazione di conflitto insorta con il cliente, veniva adito questo Collegio, che ritiene di far proprio il consolidato orientamento dell'Arbitro.

Al riguardo, come precedentemente cennato, l'art. 119 TUB riconosce espressamente al cliente il diritto a chiedere ed ottenere copia della documentazione bancaria "inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", "non oltre novanta giorni dalla richiesta". Sebbene la richiesta di copia del contratto possa direttamente riferirsi al disposto dell'art. 119 TUB, non di meno la consegna di tale documentazione contrattuale costituisce comunque diritto autonomo del cliente, cui corrisponde un obbligo dell'intermediario, valutabile in termini di conformità a buona fede (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 23803 del 13.11.2018). Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto tale diritto sussistente anche a prescindere dalla "attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce" (cfr. Cass. civ., 12 maggio 2006, 11004).

Pertanto, il diniego opposto dall'intermediario risulta del tutto illegittimo.

Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno, in quanto per la genericità della sua formulazione il Collegio non è nella condizione di poter valutare l'effettiva sussistenza di un pregiudizio. Nel caso di specie, infatti, pur non potendosi escludere che il contegno ostruzionistico e dilatorio della banca abbia leso la sfera soggettiva del cliente, impedendo o rendendo più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo sotteso alla richiesta della documentazione contrattuale, il ricorrente non ha allegato prova alcuna del danno lamentato, al fine di consentire al Collegio di valutarne la sussistenza.

Al riguardo, per costante orientamento di questo Arbitro non è sufficiente l'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario al riconoscimento di un danno risarcibile, in quanto «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso»



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Pertanto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, 1° comma, c.c., grava sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (*an debeat*) e della consistenza (*quantum debeat*) del danno del quale ha domandato risarcimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere la documentazione richiesta. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA